

Determinazione del
Commissario Straordinario
N. 222-2019 del 18/11/2019

Oggetto: variazione tempistiche e percentuali (in quota acconto e saldo)
liquidazioni per indennità di fine servizio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 100 del 13 giugno 2019;
2. Considerati i doveri attribuiti in capo al rinominato Commissario Straordinario, di completare le azioni volte a dotare l'Istituto di un nuovo Assetto giuridico ed organizzativo contemporaneamente difendono la sostenibilità temporale;
3. Dovendosi a tal fine considerare minacce rilevanti alla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria determinate dagli effetti della recente riforma previdenziale (cd quota 100) oltre al crescente innalzamento del livello di incaglio dei crediti verso gli iscritti;
4. Posti a tal proposito agli atti le intervenute richieste di cancellazione per congedo anticipato unitamente a numerosi esposti presentati, anche alle Autorità Giudiziarie, da parte di iscritti debitori morosi;
5. Non avendo potuto acquisire il Commissario Straordinario alcuna riserva monetaria accantonata al fine di fronteggiare il debito previdenziale accumulato nel tempo;
6. Dovendo probabilmente avviare specifica procedura volta all'utilizzo di € 500.000,00 di tale riserva entro il prossimo 15/12/2019;
7. Determinata in fase commissariale una riserva di Euro 2,0 Milioni per effetto del risanamento in corso, importo non ancora sufficiente allo scopo di render totalmente equilibrata la gestione della tesoreria di breve termine
8. Avendo in corso l'Ufficio commissariale una sistematica azione tesa a monetizzare il rilevante credito vantato dall'IPa - già a far data dal 2012- nei confronti dell'Ente convenzionato AMA Roma S.p.A. ancora però non conducente a concreti risultati;
9. Visto che il vigente Statuto dell'IPA prevede all'art. 1 "Previdenza" che "a) agli iscritti



all'Istituto e ai convenzionati, alla cessazione del rapporto di lavoro, viene corrisposta una somma di denaro determinata come segue: importo del contributo previdenziale versato da ciascun iscritto o convenzionato nel corso degli ultimi dodici mesi, nella misura di 1/100 dello stipendio pensionabile, moltiplicato per il numero degli anni interi di iscrizione all'Istituto, computando per anno intero la frazione superiore a 6 mesi; b) agli iscritti e ai convenzionati aderenti al fondo per l'erogazione dell'indennità suppletiva, viene corrisposta una ulteriore somma di denaro con le modalità e nella misura previste dall'apposito Regolamento.”;

10. Premesso che, al fine di agevolare i richiedenti, l'Ufficio Commissariale aveva formalizzato una procedura che prevede, a favore degli iscritti collocati a riposo, un primo acconto del 70% dell'indennità di fine servizio, a domanda depositata, ed il saldo a chiusura dei conteggi avvenuta;
11. Precisato che quanto sopra è illustrato nella determinazione del Sub Commissario n. 47 del 13/03/2018 con la quale è stata approvata la procedura relativa alle tempistiche di liquidazione da parte degli Uffici anche per il menzionato contributo previdenziale;
12. Rilevato, però, che per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 28/01/2019 convertito dalla L. 28 Marzo 2019 n. 26 (c.d. riforma quota 100) si è verificato un incremento notevole delle domande di pensionamento rispetto ai dati previsti e conseguentemente delle domande di fine servizio IPA;
13. Considerato che in ragione di quanto sopra, è ritenuta urgente e necessaria una revisione di tale procedura, funzionale a rallentare il pagamento delle quote previdenziali rendendo il processo coerente con i dilatati tempi di incasso dei piani di ammortamento dei prestiti in corso;
14. Ritenuto che, pur con l'intenzione di mantenere in stato di continuità le prestazioni erogate agli iscritti, è stato, al contempo, necessario riorganizzare le percentuali di erogazione in quota acconto e saldo oltre ai tempi di lavorazione delle richieste di contributo che sistematicamente il competente Ufficio "Assistenza e Previdenza" riceve, nonché le tempistiche di liquidazione degli stessi agli iscritti;
15. Pertanto, si stabilisce che per il "collocamento a riposo":



- a) gli iscritti vengono classificati per mensilità, ovvero tenendo conto del mese effettivo in cui entrano ufficialmente in quiescenza, a prescindere dalla data di richiesta presentata ad IPA per l'indennità di fine servizio;
- b) il pagamento delle spettanze avverrà, previa presentazione di domanda, in due tranches:
- acconto del 55% entro 2 mesi (due) dal mese successivo al collocamento a riposo (es. data collocamento a riposo 15 Ottobre 2019; istruttoria Ipa Novembre 2019 liquidazione spettanze entro Gennaio 2020);
 - saldo del 45% entro 6 mesi (sei) dalla liquidazione dell'acconto.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare le percentuali (quota acconto e saldo) e le tempistiche di lavorazione relative alle liquidazioni di contributi previsti dal vigente Statuto e dal Regolamento Assistenziale, relativamente a domande di "collocamento a riposo", come di seguito specificato.

Gli iscritti vengono classificati per mensilità, ovvero tenendo conto del mese effettivo in cui entrano ufficialmente in quiescenza, a prescindere dalla data di richiesta presentata ad IPA per l'indennità di fine servizio. Il pagamento delle spettanze avverrà, previa presentazione di domanda, in due tranches di pagamento:

I) acconto del 55% entro 2 (due) mesi dal mese successivo al collocamento a riposo (es. data collocamento a riposo 15 Ottobre 2019, istruttoria IPA Novembre 2019, liquidazione spettanze entro Gennaio 2020);

II) saldo del 45% entro 6 (sei) mesi dalla liquidazione dell'acconto.

Tutte le richieste di cui al punto a) presentate saranno oggetto di necessarie verifiche tese a certificare eventuali debiti dell'iscritto nei confronti dell'Ipa;

La presente determinazione entrerà in vigore dalla data del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il Commissario Straordinario

Prof. Fabio Serini

